



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE BONIS, FLORIS, GALLONE, PAPTAEU, MODENA,
CANGINI, PEROSINO e LONARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2022

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei piccoli comuni

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende tutelare e valorizzare i piccoli comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La lotta contro la desertificazione economica e sociale di tali realtà, l'incentivazione dell'occupazione e del ripopolamento, il sostegno alle imprese tramite la riduzione del carico fiscale e la semplificazione degli adempimenti burocratici, sono alcune delle finalità che si prefigge di raggiungere la presente proposta.

L'attenzione a questa delicata questione è scaturita grazie al confronto con gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani e le varie associazioni di categoria, che simboleggiano da sempre il tessuto socio-economico e culturale dei piccoli comuni e dei borghi italiani.

I comuni con una popolazione al di sotto delle 5000 unità non sono delle eccezioni territoriali, ma una realtà diffusa su tutto il territorio nazionale che merita attenzione. Secondo i dati ISTAT del 2019, in Italia ci sono 5.498 comuni sotto i 5000 abitanti, che rappresentano il 69,47 per cento del numero totale dei comuni italiani, e tali piccoli centri sono a rischio di abbandono. Un'Italia dove vivono 10 milioni e mezzo di cittadini e che rappresenta oltre il 55 per cento del territorio nazionale, fatto di zone a prevalente vocazione agricola, dove è possibile potenziare tali attività anche a livello imprenditoriale.

Questi 5.498 piccoli centri non solo svolgono un'opera insostituibile di presidio e cura del territorio, ma sono portatori di cultura, di saperi e di tradizioni. Una costellazione solo apparentemente minore, che brilla per le colture agricole e per la straordinaria varietà ambientale. Di questi 5.498 piccoli

centri a rischio, 2381 comuni sono già in avanzato stato di abbandono e i rimanenti sono già completamente spopolati.

Tali comuni si trovano in gran parte nelle aree svantaggiate, nelle zone interne, insulari e nelle aree rurali, soprattutto pedemontane e montane. Il fenomeno è particolarmente grave lungo tutta la dorsale appenninica, in vaste aree del Mezzogiorno, a partire da quelle montuose e interne della Sicilia e della Sardegna.

La pandemia causata dal COVID-19, poi, ha ulteriormente incentivato un fenomeno che caratterizza in negativo i piccoli comuni italiani: lo spopolamento, accompagnato dall'invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione delle opportunità di lavoro, con il conseguente impoverimento dell'offerta dei servizi essenziali.

È ora di ripensare la morfologia dell'Italia come un sistema diffuso che valorizzi la nostra identità culturale. Sono i piccoli comuni, i borghi del Paese i primi detentori di questa eredità ultramillenaria. Pendolari, studenti o, più semplicemente, lavoratori in regime di *smart working*, hanno scelto di rimanere, durante questa terribile pandemia, nella città natale, favorendo il ripopolamento dei piccoli comuni a scapito delle aree metropolitane. Un'inversione di tendenza che dobbiamo accogliere: adesso abbiamo la possibilità di dare nuova linfa a quei piccoli comuni e borghi, gioielli italiani, fino a oggi troppo spesso dimenticati. Adesso è il momento di riappropriarci del nostro patrimonio culturale, fatto di queste piccole realtà che hanno il potenziale per diventare snodo e punto centrale di idee e creatività.

Per ottenere il ripopolamento dei piccoli comuni d'Italia è necessario individuare

forme di incentivazione, di detassazione e di semplificazione in favore dei piccoli e medi imprenditori che intendono investire nel commercio e nelle attività artigianali e agricole caratterizzanti da sempre la vitalità dei comuni. Pensiamo per un attimo alle botteghe o agli empori, dove sono state tramandate conoscenze e valori inestimabili, tenendo in vita l'amore delle tipicità di cui il nostro Paese custodisce la memoria storica e che tutto il mondo ci invidia.

È ora di creare un nuovo sistema cittadino anche grazie all'ausilio della tecnologia. L'obiettivo è rianimare i piccoli paesi, con i loro borghi, grazie alla versatilità che il digitale garantisce: rendere i piccoli comuni dei centri innovativi per la vita lavorativa di tutti coloro che sceglieranno, grazie ai sostegni, di risiedere lontano dalle città metropolitane, in un ambiente a misura d'uomo.

Abbiamo un patrimonio importante, un tesoro unico che grazie alla sensibilità di leggi, come la presente, può tornare ad essere un vanto e una modalità di vita nuova, un'occasione importante per cittadini e amministratori. Lo spopolamento, oggi, deve essere inteso non solo come mero abbandono dei territori marginali, ma come una carenza di risorse e un limite ai processi di qualificazione e di sostenibilità territoriale. Ecco perché bisogna interessarsi di riattivare tali comuni abbandonati, come entità territoriali fulcro di tradizioni e testimonianze dal forte valore umano e sociale.

Un Governo che voglia far progredire il proprio Paese deve assolutamente prestare attenzione verso quei cittadini che hanno scelto di restare o di tornare a vivere nei luoghi di origine, i quali, senza la presenza umana, diverrebbero, nel giro di pochissimi anni, un vero e proprio deserto.

Il presente disegno di legge valorizza la scelta di coloro che intendono restare o tornare a vivere in tali territori, garantendo così, in particolare, una funzione di sviluppo economico e di tutela ambientale. Vivere e

crescere una famiglia in alcuni territori è complesso, ma costituisce altresì un valore aggiunto; è necessario quindi che chi vive e chi fa impresa in tali luoghi goda di alcuni vantaggi che possano riequilibrare le differenze di diritti esistenti. Bisogna incentivare la vita nei piccoli comuni, al fine di evitarne lo spopolamento sociale ed economico.

Con questo disegno di legge si vuole altresì riequilibrare la posizione dei cittadini che pagano le stesse tasse di coloro che vivono nelle città, ma non ricevono alcun tipo di servizio. Occorre, in definitiva, guardare ad un futuro, sebbene lontano, in cui la protezione e la difesa di tali realtà saranno una necessità imprescindibile.

Il presente disegno di legge promuove, dunque, una serie di misure, da adottare anche di concerto con le regioni, che, da una parte, permettono alle imprese già esistenti di usufruire di agevolazioni fiscali e, dall'altra, puntano ad attrarre nuovi investimenti, tramite la previsione di agevolazioni fiscali per le aziende che abbiano intenzione di fare impresa nei piccoli comuni del nostro Paese. L'obiettivo è quello di aumentare l'occupazione e, parallelamente, di incrementare il benessere economico e sociale come antidoto allo spopolamento sopra descritto.

Il disegno di legge si compone di quindici articoli. L'articolo 1 reca le finalità, l'articolo 2 definisce i piccoli comuni e ne stabilisce le tipologie al fine della concessione dei contributi economici. L'articolo 3 prevede le linee generali di intervento e l'articolo 4 promuove e favorisce nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla cultura, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, alla circolazione ferroviaria, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni, anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di servizi scolastici e prevede interventi diretti a valorizzare e a mantenere in vita le istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni. Gli articoli 6, 7 e 8 trattano rispettivamente del recupero e della riqualificazione del territorio dei piccoli comuni, degli incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni e delle misure per contrastare i fenomeni di trasferimento fittizio della residenza. L'articolo 9 prevede interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo.

L'articolo 10 stabilisce misure per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali e l'articolo

11 reca disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 12 stabilisce, attraverso l'ausilio delle regioni, la programmazione degli interventi e prevede un Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni. L'articolo 13 contiene la norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e l'articolo 14 stabilisce le misure finanziarie occorrenti per l'attuazione della legge, ed istituisce un Fondo apposito per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni. Infine, l'articolo 15 prevede l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti, di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni nonché l'importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti e dagli enti che le amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.

Art. 2.

(Definizione e tipologie)

1. Ai fini della presente legge, per « piccoli comuni » si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

2. I piccoli comuni sono individuati sulla base dei dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Ai piccoli comuni sono concessi contributi economici qualora rientrino, in particolare, in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) comuni caratterizzati da significativi disagi di natura economica;

c) comuni nei quali si è verificato un importante decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore a 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni caratterizzati da inadeguatezza infrastrutturale, con riferimento al sistema viario, alla depurazione delle acque e allo smaltimento dei rifiuti;

i) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), limitando a tali frazioni gli interventi previsti dalla presente legge;

l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un'area naturale protetta;

m) comuni appartenenti alle unioni di comuni e alle unioni di comuni montani.

Art. 3.

(Linee generali di intervento)

1. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio,

in particolare per contrastare il dissesto idrogeologico e per favorire la piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni, oltre che una risorsa per lo sviluppo delle piccole imprese e del turismo.

2. La presente legge promuove l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastare lo spopolamento e il depauperamento e di incentivare l'afflusso turistico. In particolare, la presente legge:

a) promuove la semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;

b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi, delle funzioni e delle strutture;

c) tutela e valorizza il patrimonio naturale, rurale, architettonico e storico-culturale;

d) sostiene e incentiva progetti volti alla riqualificazione degli immobili per sviluppare la cultura teatrale e cinematografica;

e) sostiene e incentiva progetti legati allo sviluppo del turismo locale;

f) promuove e incentiva attività volte ad assicurare ai residenti l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, delle infrastrutture viarie e ferroviarie e del trasporto pubblico locale;

g) promuove interventi a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche, laddove siano presenti produzioni di idrocarburi;

h) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali, nonché di quelle legate specificamente al territorio, anche facilitandone il passaggio generazionale;

i) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, al fine di incentivare lo sviluppo locale;

l) promuove la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della biodiversità anche attraverso il sostegno e la valorizzazione dei biodistretti;

m) sostiene e incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali dei piccoli comuni e la realizzazione di sportelli multifunzionali;

n) sostiene e incentiva progetti per la diffusione della banda larga e ultra larga finalizzati al superamento del divario digitale sul territorio locale.

Art. 4.

(Interventi per la valorizzazione e il sostegno dei servizi essenziali)

1. Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, la presente legge promuove e favorisce, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla cultura, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, alla circolazione ferroviaria, ai servizi postali nonché al ripopolamento, anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, i piccoli comuni, in forma associata, possono istituire centri multifunzionali volti a concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali quelli in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per

lo svolgimento di attività di formazione, di assistenza agli anziani, di *coworking* giovanile, di attività sportiva dilettantistica, di volontariato e di associazionismo culturale. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. I progetti informatici relativi ai piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla normativa statale e dell'Unione europea, hanno priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di amministrazione digitale. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui al comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione e di tele-radiocomunicazione di nuova generazione, a banda larga e senza fili.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di servizi scolastici)

1. Il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, in raccordo con le unioni di comuni costituite per lo svolgimento dei servizi scolastici tra i piccoli comuni, promuove e sostiene con proprie risorse:

a) interventi diretti a valorizzare e a mantenere in attività le istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni;

b) specifiche misure per la riduzione del disagio derivante dalla chiusura di istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni.

Art. 6.

(Recupero e riqualificazione del territorio dei piccoli comuni)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per:

a) la valorizzazione, la conservazione o il risanamento degli edifici, pubblici e privati, ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni, anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile, mediante iniziative individuate nell'ambito della strategia nazionale della *Green Community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

b) l'acquisto e la riqualificazione di:

1) terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità, e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e di ripristino ambientale;

2) edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o altre situazioni di pericolo;

c) l'acquisizione e il recupero di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso tenendo conto, altresì, delle previsioni dei piani regionali della mobilità ciclistica;

d) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

e) i programmi di riforestazione;

f) gli interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati ai sensi delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono ammessi al finanziamento i pro-

getti che adottino principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che prevedano l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e che preservino l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico.

Art. 7.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei piccoli comuni e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, suddiviso in tre annualità, a favore di coloro che intendano trasferire la propria residenza e domicilio in un piccolo comune e che, nel comune medesimo, intendano avviare un'attività imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico e culturale.

2. Sono concessi contributi *una tantum* a sostegno della natalità ai residenti nei piccoli comuni, nonché ulteriori agevolazioni ai residenti nei piccoli comuni inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Limitatamente ai piccoli comuni ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, sono concessi i seguenti ulteriori benefici:

a) ai pensionati dei Paesi membri dell'Unione europea, nonché ai pensionati italiane iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che stabiliscono la residenza in uno dei comuni di cui al presente comma:

1) la riduzione della tassazione sulle pensioni;

2) l'esenzione dal pagamento di servizi e di tasse comunali;

3) la connessione gratuita alla rete *internet*;

4) il comodato d'uso di orti di comunità.

b) ai lavoratori impiegati in modalità di lavoro agile che stabiliscono il proprio luogo di lavoro in uno dei comuni di cui al presente comma:

1) l'esenzione dal pagamento di servizi e di tasse comunali;

2) la connessione gratuita alla rete *internet*;

3) il comodato d'uso di orti di comunità;

c) alle giovani coppie che stabiliscono la propria residenza in uno dei comuni di cui al presente comma:

1) la connessione gratuita alla rete *internet*;

2) la frequenza gratuita dei propri figli negli asili nidi;

3) agevolazioni nei mutui, la fissazione di un tetto massimo per gli affitti, la cessione gratuita di edifici da ristrutturare;

4) il comodato d'uso di orti di comunità;

d) ai soggetti non coniugati o divorziati, con o senza prole, è riservato un progetto di edilizia sociale;

e) incentivi ulteriori rispetto a quelli previsti nelle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* possono essere concessi alle attività tradizionali del piccolo commercio o artigianali, già presenti sul territorio, al fine di evitarne la chiusura per mancanza di abitanti.

4. I piccoli comuni possono concedere ai residenti in abitazioni contigue e dotate di

servizi e spazi per attività sociali, a prezzo simbolico:

1) la connessione gratuita alla rete *internet*;

2) la frequenza gratuita degli asili nidi;

3) agevolazioni nei mutui agevolati, la fissazione di un tetto massimo per gli affitti, la cessione gratuita di edifici da ristrutturare;

4) il comodato d'uso di orti di comunità.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme vigenti in materia di agevolazioni.

Art. 8.

(Misure di contrasto ai fenomeni di trasferimento fittizio della residenza)

1. Al fine di godere dei benefici previsti dall'articolo 7, coloro che hanno trasferito la propria residenza nei piccoli comuni, e svolgono attività produttive, sono tenuti a dimostrare l'effettiva residenza nei comuni medesimi per almeno 183 giorni all'anno, in particolare attraverso:

a) l'attivazione di utenze telefoniche, elettriche e del gas, commisurate ai consumi medi del proprio nucleo familiare;

b) la scelta del medico di base e del pediatra nel territorio del comune;

c) l'iscrizione dei figli a carico, per il periodo di istruzione obbligatoria, in istituti scolastici del comune di residenza o in altri comuni limitrofi nella stessa regione.

2. Gli aiuti, i finanziamenti agevolati o a fondo perduto e i benefici per qualunque attività produttiva sono sospesi nel caso in cui la residenza di cui al comma 1 risulti fittizia.

3. Oltre alle forze di polizia locale, anche il Corpo della guardia di finanza è competente ad accertare l'effettiva residenza di cui al comma 1, nonché ad effettuare, periodicamente e autonomamente, delle verifiche a campione.

Art. 9.

(Interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo)

1. Con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i piccoli comuni possono promuovere, nel proprio territorio, d'intesa con la regione di appartenenza, la realizzazione di borghi tematici ricettivi o di strutture ricettive, purché situati sul territorio comunale o dell'unione di comuni a cui aderisce il comune ove è ubicato l'edificio principale, e siano previsti servizi unitari e centralizzati di accoglienza, di ristorazione, di trasporto ed eventuali altri servizi complementari.

Art. 10.

(Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali)

1. La presente legge favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici dei piccoli comuni per la valorizzazione dei prodotti tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine, nonché per

il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare.

2. I piccoli comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione o convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Le regioni concorrono al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici ricadenti nei territori dei piccoli comuni promuovendo la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali e alimentari locali. Le attività volte a valorizzare il territorio dei piccoli comuni, comprese le attività organizzate dai biodistretti, organizzate da soggetti pubblici e privati, anche attraverso forme di partenariato, devono essere inserite nel circuito di promozione turistica del territorio, compresa la partecipazione alle fiere di settore.

4. Le regioni concorrono alle iniziative che i piccoli comuni, anche in forma associata, promuovono per il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dalla filiera corta, anche per accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti medesimi.

5. Le regioni, anche in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale relativi alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'artigianato, promuovono e sostengono lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato tipico locale da parte dei piccoli comuni.

6. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi regionali di cui al presente articolo sono definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. La presente legge favorisce la salvaguardia delle attività commerciali e imprenditoriali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

2. Per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge e operanti esclusivamente nei territori dei piccoli comuni, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non trova applicazione per i sei periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori quattro periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, da donne e da soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione dell'impresa, risultano disoccupati. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

Art. 12.

(Programmazione degli interventi e piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni)

1. Le regioni, su proposta degli assessori regionali competenti in materia, approvano il Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di seguito denominato « Piano ». Il Piano individua gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, finanziati

con il fondo di cui all'articolo 14, e assicura priorità, in particolare, a:

a) la qualificazione e la manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione degli immobili esistenti e delle aree dismesse, nonché gli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) il recupero e la riqualificazione urbana dei centri storici;

d) l'acquisizione e la riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

e) la riqualificazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché la realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

f) interventi a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche, laddove siano presenti produzioni di idrocarburi;

g) l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;

h) l'acquisizione e la riqualificazione di edifici o spazi pubblici da adibire ad attività cinematografiche o teatrali;

i) la promozione e l'attrazione turistica, la gestione sostenibile del territorio, la salvaguardia del patrimonio artistico e naturali-

stico, la conservazione e la riqualificazione dei piccoli centri che rappresentano l'eccellenza delle regioni;

l) il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

2. Il Piano definisce i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali nonché quelli per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della giunta regionale.

3. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili.

Art. 13.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie e istituzione del Fondo per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni)

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la tutela e la valorizzazione dei piccoli comuni, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'importo di cui al periodo precedente costituisce il tetto massimo di spesa.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento, i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo tra i comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione, per le finalità della presente legge, dalle singole regioni e province autonome.

3. Il Fondo è utilizzato nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. All'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 si provvede a valere sulle risorse disponibili per la politica agricola comune per il periodo di programmazione 2023-2027 e per i periodi successivi.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

